



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 180 del 17-07-2024

SERVIZIO SPORTELLO SUAP

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Premesso che:

- la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo è definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia che caratterizza *“i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica dei disturbi di controllo degli impulsi”*.
- il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica anche nel territorio del mirese;
- la regolamentazione del gioco in denaro, in tutte le sue forme, non può prescindere dalla raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua nel *“gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata, che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare – a causa della sua diffusione - un'autentica malattia sociale”*.
- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- dal Libro Blu relativo al 2022 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si evince che il gettito nazionale della raccolta fisica è stato nel 2022 di 5,60 Mld, equivalente a +43,17% rispetto al 2021 e nella Regione Veneto la raccolta derivata da AWP e VLT è passata da 1.764,92 (espressi in milioni di euro) nel 2020 a 3.247,01 nel 2022;
- lo stesso Dipartimento Dipendenza dell'ULSS 3 Serenissima ha potuto riscontrare un incremento dei casi dichiarati e riconosciuti di “ludopatia” che sono passati da 11 nel 2017 a 17 nel 2022 solo per il Comune di Mira, senza contare tutto il bacino di utenza del Distretto Dolo-Mirano, dove sono passati dai 70 del 2021 agli 85 nel 2023, e che rappresentano una piccolissima percentuale di soggetti poichè solo una minoranza di soggetti che hanno un problema in atto di gioco d'azzardo si rivolge ai Servizi Sanitari;

Considerato che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2016 con la quale sono state approvate delle modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'apertura delle sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco, approvato con D.C.C. n. 11 del 2.2.2011 e precedentemente modificato con D.C.C. 64/2015;

Visto l'art. 14 del suddetto Regolamento il quale prevede:

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza sindacale e va comunicato al Comune attraverso la presentazione di apposita SCIA al portale telematico www.impresainungiorno.gov.it, l'eventuale variazione dell'orario di esercizio deve essere anch'essa sempre preceduta dall'inoltro telematico della prevista SCIA.
2. I titolari delle sale giochi dovranno esporre all'interno e all'esterno del locale gli orari d'esercizio.
3. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale tale limite orario vale esclusivamente per l'attività di gioco, al di fuori di tale fascia oraria gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS devono essere spenti e disattivati.

Vista la Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" la quale demanda all'art. 8 alla Giunta regionale adottare il provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 ad oggetto "Approvazione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco" della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco da gioco d'azzardo patologico". Deliberazione della Giunta Regionale n. 120/CR del 5 novembre 2019", la quale stabilisce gli orari minimi di interruzione del gioco da porre in essere in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave tra la popolazione: dalle ore 7.00 alle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, prevedendo nel contempo che i Comuni possono aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 5 del 4 novembre 2016 ad oggetto "Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali", la quale prevede degli orari di apertura degli esercizi delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS, che non sono più completamente aderenti alla sopra menzionata D.G.R. n. 2006/2019;

Ritenuto quindi di dover adottare, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato Regolamento, un provvedimento a tutela della propria comunità, volto ad aggiornare la regolamentazione dell'orario delle sale giochi e degli esercizi ove sono installati apparecchi automatici da intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS senza essere sale giochi, al fine di limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita: *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, nel rispetto degli orari della D.G.R. n. 2006/2019;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., che stabilisce che *“il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

Richiamate la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

-Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimenti denominati “new slot” e “Videolotteryterminal”;

-Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse;

-Sale Bingo;

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'art. 88 Tulpis, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione 5^A) n. 3271 del 30.06.2014 e n. 3485 del 27.08.2014, con le quali i magistrati hanno *“...avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute...”*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18.07.2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, affermando che *“...è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

Visto il D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 dell'08 novembre 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, il quale prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) *“con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affetta da “ludopatia”*;

Visti gli art. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

Vista la sentenza del TAR Veneto n. 811 del 16.7.2015 con la quale ha affermato che *“l'interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo della apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d'azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del S.S.N. (cfr. Tar Ve sez. III ord. 641/2014, n. 642/2014, n. 643/2014 e n. 644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014 e da ultimo Cons. St., sez. V n. 1670 del 20.2.2024), e il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto il potere sindacale di limitazione dell'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento dei giochi a complessive otto ore giornaliere (Tar Veneto, sez. III, n. 1209 del 11.11.2019; Consiglio di Stato, sez. III n. 4509 del 1.7.2019, Consiglio di Stato, sez. V n. 5233 del 4.6.2020);*

Visti:

- l'art. 24, commi 20-22, del D.L. n. 98, convertito in L. 111/2011, con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro ai minori;

- l'art. 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 13.9.2012, convertito in L. n. 189/2012, con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;

Visto l'art. 110 del R.D. n. 773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

Vista la L. n. 689 del 24.11.1981;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo e prevenzione del fenomeno;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

1) **ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS:**

l'orario massimo di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi

2) **ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:**

- a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto,...);
- b) Autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco,);

l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS collocati nelle tipologie degli esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi, il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare oltre a quanto sopra, tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle disciplinate dalla Legge regionale n. 38/2019 e le disposizioni di cui al Regolamento comunale per l'apertura delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco, oltre alle seguenti disposizioni:

- A. Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- B. Obbligo, per i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, e l'obbligo di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio;
- C. Obbligo di esposizione, nelle sale giochi, all'interno e all'esterno del locale dal cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;

D. Obbligo di prevedere idonea sorveglianza e l'obbligo di far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, per l'uso dei congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

AVVISA

che la violazione alle prescrizioni e disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste da specifica normativa, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge Regionale n. 38 del 10.09.2019, in particolare il mancato rispetto delle limitazioni d'orario dell'esercizio del gioco, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. b) della suddetta legge regionale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano i principi di cui alla legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L.R. 38/2019, nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non consecutive, delle disposizioni di cui all'orario, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

AVVERTE

la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune di Mira e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali. Sarà efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza verrà trasmessa alle seguenti Autorità: Prefettura di Venezia, Questura di Venezia, Comando di Polizia Locale, Comando dei Carabinieri di Mira, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – AAMS di Venezia.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza del presente provvedimento.

Contro l'Ordinanza stessa è ammesso ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, da presentarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore ovvero entro il termine di 120 gg. potrà essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

